

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 8/2019

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso al ricorso presentato da Extra.to

Il giorno ventisei del mese di marzo duemiladiciannove, a partire dalle ore 10:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1. <i>Mauro Calderoni</i> Consigliere d'Amministrazione	X	
2. <i>Matteo Besozzi</i> Consigliere d'Amministrazione		X
3. <i>Licia Nigrogno</i> Consigliere d'Amministrazione	X	
4. <i>Paolo Filippi</i> Vice Presidente Agenzia	X	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Paolo Filippi** nella qualità di Vice Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso al ricorso presentato da Extra.to

A relazione del Vice-Presidente

In data 18/02/2019 è stato notificato, presso la sede dell'Agenzia, il ricorso presentato da EXTRA.TO S.C.A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti della Ditta MANO Giuseppe per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 682 del 19 dicembre 2018 avente per oggetto "*Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Servizio di tipologia commerciale Autolinea: Torino Lingotto – Torino p. Carducci - Torino Porta Milano (c.G. Cesare 15) – Aereoporto Sandro Pertini di Caselle Torinese – Validità: fino al 31 dicembre 2019*" nonché per l'annullamento di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso e il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dall'illegittimità dell'atto impugnato.

L'atto di autorizzazione per cui è richiesto l'annullamento al giudice amministrativo è stato rilasciato a seguito del seguente percorso procedimentale.

La ditta MANO Giuseppe ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni in oggetto, che insiste sempre sulla tratta tra Torino Lingotto FS e Caselle Aeroporto con due fermate intermedie (p. Carducci e Porta Milano), dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. Agenzia n. 270 del 12/01/2018 e relativi allegati.

Con nota prot. n. 676 del 24/01/2018 la ditta MANO Giuseppe ha integrato la precedente domanda con la trasmissione del percorso dettagliato dell'autolinea.

Facendo seguito ad un sopralluogo finalizzato alla verifica delle fermate proposte di Torino Lingotto/capolinea, piazza Carducci e Porta Milano, effettuato con la presenza di personale tecnico della Città di Torino, dell'Agenzia e del richiedente MANO Giuseppe, con nota prot. n. 14020 del 11/06/2018 (prot. Agenzia n. 5639 del 12/06/2018) la Città di Torino, sentiti i responsabili di zona e GTT esprimeva il proprio parere favorevole all'istituzione delle nuove fermate, condizionato alla realizzazione di alcuni lavori di sistemazione infrastrutturale e di idonea segnaletica.

Con note prot. n. 6662 del 09/07/2018 e 6743 del 11/07/2018 la ditta MANO Giuseppe ha trasmesso, ad ulteriore integrazione della propria domanda, gli orari di esercizio ipotizzati per il nuovo servizio.

Al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per procedere alla verifica di coerenza della nuova autolinea proposta con le funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004 del CdA dell'Agenzia, con nota prot. n. 6779 del 12/07/2018 la richiesta di autorizzazione della ditta MANO Giuseppe è stata trasmessa alla Società Extra.To per eventuali osservazioni e considerazioni.

Con nota prot. n. 2018-2718 del 25/07/2018 il consorzio Extra.To ha manifestato e argomentato la propria opposizione alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico non contribuito sulla tratta Torino Lingotto FS-Caselle APT richiesta dalla ditta MANO Giuseppe.

Riguardo alle argomentazioni portate dalla Società Extra.TO, occorre innanzi tutto premettere che già nel 2013 la stessa si era opposta alla richiesta di autorizzazione pervenuta dalle Società Alivision-Formento per l'effettuazione di un'autolinea non contribuita su di un percorso analogo a quello in oggetto, con i medesimi capilinea (Lingotto FS e Caselle APT) ma differenti fermate

intermedie, e che al termine dell'istruttoria, con provvedimento prot. n. 3331 del 12 giugno 2013, l'esercizio dell'autolinea proposta era stato autorizzato.

Tale autolinea è stata successivamente soppressa su richiesta della Società esercente Alivision a partire dal 20 agosto 2014, a seguito del diniego all'autorizzazione all'inserimento nel programma di Esercizio di una nuova fermata in largo Marconi (press'a poco a lato di Porta Nuova).

Considerata pertanto l'affinità del servizio in oggetto con quello autorizzato nel 2013 alla Società Alivision, visto il perdurare della sussistenza delle circostanze e delle conseguenti considerazioni già esposte nella D.D. n. 241 del 07/06/2013 e nella correlata autorizzazione prot. n. 3331/2016, in considerazione anche del fatto che le motivazioni addotte dalla Società Extra.To sono in massima parte simili quando non identiche a quelle presentate nel 2013 con nota prot. n. 2013-1954; analogamente ad allora, si è ritenuto che, anche nel caso della domanda pervenuta dalla ditta MANO, non sussistessero le condizioni per negare l'autorizzazione richiesta in quanto il servizio di linea proposto risulta complementare e non concorrente con i servizi contribuiti oggetto del contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Extra.To, ed in particolare con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 "Torino Porta Nuova-Caselle APT" operata dalla Società SADEM.

L'Agenzia ha, in ogni caso, esaminato il merito delle osservazioni avanzate dalla Società Extra.To ed ha confermato le risultanze della verifica di coerenza già alla base del provvedimento autorizzativo rilasciato nel 2013 alle Società Alivision-Formento, confermando la validità degli "Elementi di valutazione per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di un'autolinea Torino Lingotto FS-Aeroporto Caselle in regime di libero mercato", (documento prot. n. 5953/2012), aggiornati con i risultati dell'analisi dei più recenti dati disponibili (dati IMQ 2013).

L'Agenzia ha inoltre provveduto all'esame puntuale delle osservazioni fatte pervenire da Extra.To con nota prot. n. 2018-2718 del 25/07/2018 e ne ha riportato le risultanze in apposito documento ad oggetto: "Verifica dell'ammissibilità dei rilievi pervenuti a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta della ditta MANO Giuseppe di autorizzazione all'effettuazione di un servizio di trasporto pubblico non contribuito sulla tratta Torino Lingotto FS - Torino p. Carducci - Torino Porta Milano (c. G. Cesare) - Caselle aeroporto."

Con nota prot. n. 7484 del 08/08/2018 la ditta MANO Giuseppe ha trasmesso una nuova versione dell'orario di esercizio, prevedendo il posticipo alle 12.25 della partenza da Torino Lingotto, in precedenza proposta alla 12.15.

Con nota prot. n. 7489 del 08/08/2018, come da richiesta dell'Agenzia, al fine di poter utilizzare la fermata di piazza Carducci in entrambe le direzioni senza effettuare inversione di marcia presso l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Molinette, la Società MANO Giuseppe ha trasmesso una nuova proposta di percorso prevedendo di transitare, con le corse dirette a Lingotto FS, lungo corso Unità d'Italia.

Con nota del 28/09/2018 la ditta MANO Giuseppe ha comunicato di aver realizzato i lavori prescritti dal Comune con nota prot. n. 14020 del 11/06/2018 (prot. Agenzia n. 5639 del 12/06/2018).

Con nota prot. n. 9033 del 08/10/2018 la Città di Torino, a seguito di sopralluogo svolto per verificare i lavori effettuati in piazza Carducci, ha richiesto l'esecuzione di alcune opere migliorative e integrative per rendere accessibile e sicura la nuova fermata. In considerazione del fatto che la banchina d'attesa dell'utenza, oltre alla linea della ditta MANO, è destinata ad ospitare anche il nuovo capolinea della linea GTT n. 47, il comune ha espresso inoltre la raccomandazione che i lavori venissero eseguiti congiuntamente dalla ditta MANO e da GTT.

I lavori sono stati successivamente eseguiti dalla Società GTT, che ha comunicato alla ditta MANO il loro completamento con comunicazioni dell'8 e del 10 dicembre 2018.

A seguito di sopralluogo effettuato l'11 dicembre, il Comune di Torino, con nota prot. n. 29821 del 18/12/2018 (prot. n. 11338 del 18/12/2018) ha comunicato la fine dei lavori in piazza Carducci ed ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che:

1. Siano rimossi i cartelli non conformi al codice della strada installati al capolinea di via Pannunzio, e siano sostituiti con pannelli integrativi posti ad almeno 2,2 metri di altezza dal suolo;
2. Alla fermata di corso Giulio Cesare/ Porta Milano sia realizzata la segnaletica orizzontale come da planimetria allegata alla nota della Città, e la fermata sia completata con la segnaletica verticale.

È stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo suburbano-extraurbano interessanti principalmente l'ambito metropolitano;
- per le considerazioni sopra esposte, il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico della ditta proponente MANO Giuseppe;
- l'Autolinea in oggetto rientra nella tipologia di servizi di trasporto in regime di concorrenza "servizi commerciali", secondo la definizione espressa nella Deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto ed è rivolto ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;

La ricorrente EXTRA.TO S.c.a.r.l. fonda il proprio ricorso sui seguenti motivi:

1. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L.R. 1/2000*
2. *Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà con precedente provvedimento dell'Amministrazione resistente;*
3. *Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione art. 3 della L.R. 1/2000;*
4. *Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà con il Contratto di Servizio stipulato dall'Amministrazione resistente;*
5. *Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione per riferimento ad istruttoria e motivazioni di altro provvedimento relativo ad un caso differente - violazione art. 3 L. 241/1990.*

Con il provvedimento impugnato, l'Agenzia ha valutato le caratteristiche proprie del nuovo servizio come coerenti con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti; in ciò sta la valutazione di "complementare" del servizio e di "non concorrente" dello stesso con i servizi contribuiti oggetto del contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Extra.To, ed in particolare, con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 "Torino Porta Nuova-Caselle APT".

Le due linee hanno percorsi del tutto distinti nella tratta urbana, offrendo in ambito cittadino percorsi del tutto alternativi e la nuova linea migliora sensibilmente l'accessibilità all'aeroporto per i cittadini residenti nei quartieri orientali della città. All'interno del comune di Torino, il percorso del nuovo servizio è distinto e geograficamente separato da quello della linea n. 268, e realizza, dal punto di vista territoriale un'offerta "complementare" e non "sovrapposta" a quella attuale.

Inoltre, la richiesta di effettuare il servizio senza sovvenzioni rende la proposta compatibile con l'attuale contesto dei finanziamenti disponibili.

Esaminato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e considerati come insussistenti i motivi del ricorso per le ragioni precedentemente delineate, occorre autorizzare la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, si ritiene di autorizzare il direttore generale ad individuare una professionalità esterna a cui affidare il servizio.

Visto l'art. 46 Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 che prevede che le parti intimiate si possano costituire in giudizio nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, presentando memorie, facendo istanze, indicando i mezzi di prova di cui intendono valersi e producendo documenti.

Al fine di opporsi ai ricorsi è necessario autorizzare il Presidente pro tempore dell'Agenzia a resistere alle liti.

Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, il direttore generale è autorizzato ad individuare una professionalità esterna a cui affidare il servizio di rappresentanza legale in giudizio.

In relazione a quanto sopra

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.;

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione ad autorizzare il presidente dell'Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti all'amministrazione;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

delibera:

1. di prendere atto del ricorso esperito da EXTRA.TO S.C. A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti della Ditta MANO Giuseppe per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 682 del 19 dicembre 2018;
2. di autorizzare il Vice Presidente dell'Agenzia a resistere alla lite di cui al precedente punto 1 nonché ad esercitare eventualmente i poteri di conciliazione e transazione per dette liti;
3. autorizzare il direttore generale ad individuare una o più professionalità esterne a cui affidare il servizio di rappresentanza legale in giudizio;
4. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL VICE PRESIDENTE Paolo Filippi